

Allegato "C" all'atto n. 46 di raccolta

STATUTO

"ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSEI E ARCHIVI D'IMPRESA"

Art. 1

Costituzione

E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSEI E ARCHIVI D'IMPRESA", in breve "MUSEIMPRESA" con sede in Milano, Via Pantano n.9.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La durata della Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi

L'Associazione si propone di promuovere i modelli del museo e dell'archivio quali espressione esemplare della politica culturale dell'impresa con finalità di studio, valorizzazione, educazione e formazione, nonché l'interazione con il territorio di riferimento e con le realtà amministrative del medesimo.

Tali scopi saranno perseguiti attraverso l'istituzione di un osservatorio permanente, i cui principali compiti sono individuati nel censimento analitico delle realtà esistenti sul territorio nazionale, nello svolgimento di attività di ricerca, divulgazione e formazione e nella predisposizione di opportuni strumenti di documentazione, aggiornamento e dibattito in tema di cultura d'impresa.

L'Associazione intende, altresì, promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze tra musei e archivi operanti sul territorio nazionale e internazionale, nonché stimolare un tessuto di realtà motivate a "investire" in questa particolare espressione della cultura d'impresa, garantendone al tempo stesso la qualità e riconoscibilità verso la comunità museale, le imprese, le istituzioni e il grande pubblico.

Infine, l'Associazione si propone di promuovere la qualità attraverso la definizione di standard condivisi che legittimino l'identità e la specificità di un museo e di un archivio d'impresa.

In tale contesto, l'Associazione, ove ne ricorrano i presupposti, intende promuovere studi e valorizzare l'archeologia industriale.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici

o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti della normativa vigente, e del merchandising museale;

f) organizzare mostre, convegni, seminari, corsi di formazione, rappresentazioni ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;

g) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4

Associati, Amici e Sostenitori Istituzionali

Gli associati si dividono in:

Associati Promotori: "ASSOLOMBARDA" e "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA".

Associati Fondatori: le persone giuridiche, gli enti od istituzioni che, avendo partecipato attivamente alla creazione del progetto di costituzione dell'Associazione, condividendo le finalità dell'Associazione stessa, facciano richiesta di adesione, obbligandosi a rispettare lo statuto ed a versare la quota associativa. Gli Associati Fondatori sono nominati tali con deliberazione adottata a maggioranza del Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.

Associati Ordinari: le persone fisiche e giuridiche, gli enti od istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione stessa, facciano richiesta di adesione, obbligandosi a rispettare lo statuto ed a versare la quota associativa. Gli Associati Ordinari sono nominati tali con deliberazione adottata a maggioranza del Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile. Sono Amici dell'Associazione, non entrando a far parte della stessa, le persone fisiche, gli enti od istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano ad essa donazione di un contributo economico, vuoi di materiale ed oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima, nonché coloro che si distinguano o si siano

distinti per meriti particolari nei settori d'interesse dell'Associazione.

Sono Sostenitori Istituzionali dell'Associazione, non entrando a far parte della stessa, le persone giuridiche anche pubbliche, i Musei Civici, le Accademie e le Istituzioni culturali pubbliche in genere le quali, condividendo le finalità dell'Associazione e partecipando alla sua attività, contribuiscano allo sviluppo della medesima sia mediante un contributo economico, di materiali od oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio dell'Associazione, ovvero prestino gratuitamente attività o servizi a favore dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.

Gli associati persone giuridiche, enti od istituzioni designano un loro rappresentante nell'Associazione all'atto della loro adesione.

Art. 5

Recesso ed esclusione

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dall'anno successivo a quello della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo decide all'unanimità l'esclusione di Associati Fondatori ed Associati Ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote annuali versate dagli Associati;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- c) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi;
- d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 maggio successivo il rendiconto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e fino a quattro Vicepresidenti
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' ufficio dell'Associazione il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 9

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati ed è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) l'individuazione degli indirizzi e dei programmi generali di attività dell'Associazione, deliberando l'eventuale attivazione di rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi;
- c) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) l'elezione, tra i propri membri, dei componenti il Consiglio Direttivo;
- e) la nomina, tra i propri membri, del Presidente dell'Associazione;
- f) l'elezione fino ad un massimo di quattro Vice Presidenti, scegliendoli tra i propri membri;
- g) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
- h) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni

dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune, richiamati gli specifici quorum qualificati di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, inoltrati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione deve essere data prova con ogni mezzo idoneo.

In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorrono la presenza di almeno tre quarti dagli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è necessario l'intervento e il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario della medesima se nominato o dal notaio.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero complessivo di ventuno componenti oltre a due componenti membri di diritto nominati rispettivamente dagli associati promotori "ASSOLOMBARDA" e "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA", purchè il numero complessivo sia dispari.

L'Assemblea, che ne determina il numero, elegge al proprio interno sino a ventuno Consiglieri.

Gli associati promotori "ASSOLOMBARDA" e "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA" nominano rispettivamente i due membri di diritto del Consiglio, in seno alla medesima Assemblea chiamata ad eleggere i restanti componenti del Consiglio medesimo.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che siano nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di vacanza per qualsiasi causa della carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione con altro membro, che rimane in carica sino alla successiva Assemblea, che dovrà provvedere alla nuova nomina. Il membro così nominato decade allo scadere del termine previsto per gli altri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, occorrono tre giorni di preavviso.

Dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione deve essere data prova con ogni mezzo idoneo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di

accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, individua gli Invitati Permanenti alle proprie riunioni nelle persone fisiche o giuridiche che possano risultare utili allo svolgimento delle attività dell'Associazione ovvero all'approfondimento delle tematiche culturali della medesima.

Gli Invitati Permanenti alle sedute del Consiglio hanno diritto d'intervento ma non quello di voto.

Art. 12

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione delle sue attività.

Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente statuto.

Il Consiglio nomina al proprio interno il Tesoriere e, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente ed il o i Vice Presidenti. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare singoli compiti a Consiglieri nonché nominare al proprio interno un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico determinandone compiti, funzioni, numero dei componenti e durata.

Detto Comitato in ogni caso deve tendere ad assicurare un profilo culturale qualificato dell'attività dell'Associazione.

Art. 13

Presidente

Il Presidente dell'Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento

amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione, potendo a tali fini rilasciare procure e deleghe.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Il Presidente può riunire informalmente gli Associati e gli Amici dell'Associazione per confrontarsi sulle linee di sviluppo dell'Associazione, momento di confronto ed analisi tra le varie componenti che animano la vita dell'ente; dette riunioni non necessitano di verbalizzazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea al proprio interno, salvo quanto disposto dall'art.12, resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatigli dal Consiglio.

Art. 14

Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono nominati dall'Assemblea tra gli associati, restano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nella promozione dell'Associazione, nonché nella gestione delle relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione, potendo in tale contesto ricevere dal Presidente specifiche deleghe per singoli rapporti ovvero serie di atti.

In caso di assenza o altro impedimento del Presidente la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ai Vice Presidenti in via tra loro disgiunta.

Art. 15

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Il Segretario relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo dell'Associazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo della medesima.

Il Segretario è responsabile operativo dell'Associazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione

delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, agli atti del Presidente e dei Vice Presidenti.

Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea nomina un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri i quali devono essere scelti fra persone esperte di amministrazione e contabilità; essi in qualsiasi momento hanno accesso agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controllano la regolarità, esprimono il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere rieletti.

Art. 17

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro 30 giorni dalla nomina del Collegio medesimo.

La sede dell'arbitrato sarà quella di Milano.

Art. 18

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altre associazioni che perseguano fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Antonio CALABRO'

Andrea BATTISTONE Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO ANALOGICO, PRODOTTA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS
7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE PER GLI USI CONSENTITI